



# CODICE DI COMPORAMENTO DEL TIFOSO E DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno, il Ministro per lo Sport, il C.O.N.I., la F.I.G.C., le Leghe Professionistiche, la Lega Nazionale Dilettanti, l'A.I.A., l'A.I.C. e l'A.I.A.C. per "Il Rilancio della Gestione tra Partecipazione e Semplificazione" del 4 agosto 2017;

Visto l'art. 12 del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C.;

Il FOGGIA CALCIO S.r.l. (d'ora in poi anche Società) ha approvato un Codice di Comportamento del Tifoso e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, che condivide con tutti i suoi sostenitori.

### **Articolo 1** **Premessa**

1. Il FOGGIA CALCIO S.r.l. è una società di calcio professionistico la cui attività ha la finalità di promuovere e perseguire l'etica sportiva, conciliando la dimensione professionistica ed economica del calcio con la sua valenza etica e sociale.
2. In quest'ottica ha uno stile di condotta consono alla propria tradizione, rispettoso dei propri sostenitori e, più in generale, di tutti gli sportivi.
3. Il presente Codice definisce le aspettative della Società nei confronti di tutti i sostenitori/tifosi che acquistano un titolo di accesso, compresi anche gli aderenti al programma "Carte di Fidelizzazione" e del fatto che essi siano i rappresentanti ufficiali dei valori del Foggia Calcio.

### **Articolo 2** **Definizioni**

1. Ai fini del presente Codice s'intende:
  - per "gradimento" la facoltà della Società di non vendere il titolo di accesso ovvero sospenderne l'efficacia. Il gradimento si applica non solo per le condotte verificatesi successivamente all'acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell'abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per quei comportamenti tenuti prima dell'acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso;
  - per "evento sportivo" ogni iniziativa o momento organizzato dalla Società, non identificandosi perciò nelle sole occasioni ufficiali;
  - per "condotta rilevante" ai fini del presente Codice e, quindi, sanzionabile, si intende ogni condotta contraria ai valori dello sport, nonché tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni e la società civile. Costituiscono comunque condotte rilevanti

tutte quelle azioni che comportino penalizzazioni amministrative per la società sportiva.

### **Articolo 3** **Destinatari**

1. Il Codice si applica a tutti i tifosi che partecipano alle manifestazioni sportive organizzate e a cui partecipa la Società.
2. Tutti i tifosi dovranno adoperarsi per far sì che il presente Codice di Comportamento del Tifoso sia considerato uno standard di riferimento per la condotta di supporto alla propria squadra di calcio.

### **Articolo 4** **Principi generali**

1. La Società e i suoi tifosi aderenti al programma "Carta Fidelizzazione" e titolari di un titolo di accesso all'impianto sportivo, sono contrari ad ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.
2. A tal fine sono contrarie ai valori dello sport ed al pubblico senso del pudore tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino/concretizzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso giocatori, staff, dirigenti e tifoseria della squadra avversaria, personale di servizio, Istituzioni e società civile.
3. Sono, inoltre, contrarie ai valori dello sport tutte quelle azioni che comportino penalizzazioni amministrative e/o economiche per la Società Sportiva o che arrechino comunque nocumento agli interessi e all'immagine della stessa Società (anche derivanti dalla diffusione non autorizzata di immagini ritenute lesive dei diritti radiotelevisivi e di dati a scopo di betting).
4. Il FOGGIA CALCIO S.r.l. attraverso i suoi tifosi è promotrice di un tifo leale e responsabile. Tutti i tifosi del Foggia Calcio si riconoscono pienamente in quanto espresso nel presente Codice e conseguentemente dovranno agire in conformità con i principi dello stesso.

### **Articolo 5** **Impegno sociale**

1. Il FOGGIA CALCIO S.r.l. è consapevole dell'importanza sociale dello sport e in particolare del calcio.
2. La Società fa propri i valori che l'attività sportiva rappresenta (parità di opportunità, fair play, aggregazione e socializzazione) anche al fine di incoraggiare e promuovere iniziative di solidarietà, formazione e integrazione sociale volte a esaltare la funzione educativa dello sport.
3. In considerazione dei valori di cui al punto precedente e della funzione di integrazione sociale che l'attività sportiva rappresenta, la Società incoraggia i tifosi a promuovere iniziative volte ad avvicinare i giovani e i non più giovani allo spettacolo sportivo con l'obiettivo di coinvolgerli in un momento ludico godibile e spettacolare.



### Articolo 6

#### Comportamento del sostenitore

1. Il sostenitore della società:
  - dovrà conoscere e rispettare il regolamento d'uso degli impianti sportivi dove si reca, consapevole che le norme in esso contenute sono state inserite per la gestione della sicurezza dell'evento sportivo;
  - sostiene la propria squadra rifuggendo da qualsiasi manifestazione politica o razzista;
  - rispetta il risultato sportivo conseguito dalla propria squadra sul campo;
  - ripudia la violenza in ogni sua espressione e non tollera l'utilizzo della forza per l'esternazione delle proprie idee;
  - rispetta la figura dello steward presente negli impianti sportivi, consapevole del suo prezioso contributo alla sicurezza propria e degli altri spettatori;
  - in occasione di ogni incontro si impegna a rispettare, seguire le indicazioni e le richieste del personale steward durante le fasi di ingresso e deflusso della manifestazione. Durante la gara occupa il proprio posto assegnato sul biglietto/abbonamento, non stando in prossimità di passaggi, uscite, vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga, prima, durante ed al termine dell'incontro, senza giustificato motivo;
  - si raffronta con i sostenitori delle squadre avversarie senza alcuna volontà di sopraffazione;
  - non si rende responsabile di scavalcare e/o arrampicarsi su cancelli, balaustre e barriere di ogni tipo dell'impianto sportivo;
  - partecipa all'evento sportivo con intensità e coinvolgimento emotivo che esterna attraverso cori e coreografie che possano fornire valore aggiunto all'impegno dei propri giocatori ed alla manifestazione;
  - quando si reca in trasferta non si deve far coinvolgere dall'eventuali provocazioni, consapevole che il proprio comportamento si ripercuoterà su sé stesso, sugli altri sostenitori, sulla propria squadra e, non ultimo, sulla propria città;
  - in occasione delle trasferte della propria squadra si relaziona con l'Ufficio SLO (*Supporter Liaison Officer*) della società, deputato ad istruirlo ed assisterlo per risolvere eventuali problemi che dovessero verificarsi all'atto dell'ingresso, dello svolgimento dell'incontro e del deflusso dall'impianto;
  - manifesta il proprio disappunto per i risultati sportivi negativi della squadra in modo civile e costruttivo, anche attraverso coreografie e/o iniziative che siano propositive, costruttive e di incitazione alla inversione di tendenza negativa della squadra;
  - contribuisce a migliorare l'immagine della società e della tifoseria rossonera, anche attraverso l'utilizzo dei social media che si occupano direttamente o indirettamente della Società, mediante plausi e/o critiche, ma senza nascondersi dietro identità di comodo o fittizie, realizzando contraddittori leali e rispettosi dei ruoli.

### Articolo 7

#### Sanzioni a carico del tifoso

1. Qualora nel corso della stagione sportiva oggetto di abbonamento, sopravvenissero motivi ostativi che comportino la revoca dell'abbonamento e l'esclusione dal Programma "Carte di Fidelizzazione", ovvero il Titolare dell'abbonamento fosse sottoposto a provvedimento amministrativo o giudiziario che determini il divieto di accesso agli stadi (Legge 401/89 e successive modificazioni), si rendesse responsabile di violazioni del "Regolamento d'uso dello Stadio" o violasse il presente Codice Etico, l'abbonamento potrà essere sospeso, annullato, l'accesso allo stadio disabilitato, senza che il Titolare abbia diritto a ricevere risarcimenti o indennizzi per il mancato utilizzo dell'abbonamento. La stessa disciplina viene applicata al tifoso che acquista un titolo di accesso.

2. Il provvedimento inibitorio non dà diritto ad alcun rimborso.
3. In caso di inadempimento da parte del sostenitore si procederà secondo quanto previsto dai successivi articoli.

### Articolo 8

#### Accertamento dell'inadempimento

1. La Società, al fine di accertare la condotta inadempiente ed individuare l'autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera certa, trasparente ed oggettiva l'accadimento dei fatti. Elementi sicuramente idonei a salvaguardare i principi sopra esposti saranno:
  - le telecamere di videosorveglianza,
  - la percezione diretta del personale steward in servizio, del Delegato per la Sicurezza e/o del suo vice, che dovranno redigere apposito verbale di segnalazione;
  - le informative della Polizia Giudiziaria/Digos;
  - le immagini diffuse a mezzo dei *social network* da cui è possibile identificare il soggetto ritenuto responsabile;
  - le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati;
  - ogni altro elemento oggettivo.

### Articolo 9

#### Conseguenze a carico del tifoso per i casi di inadempimento al Codice di Comportamento

1. Nell'ipotesi di inosservanza del Codice di Comportamento le sanzioni irrogabili sono:
  - esclusione dall'evento. È un rimedio esperibile dal personale steward, dal Delegato alla Sicurezza e/o dal suo vice;
  - richiamo scritto. Nei casi di inadempimenti lievi e scusabili al sostenitore è rivolto un richiamo scritto; il terzo richiamo scritto nella medesima stagione sportiva comporterà l'esclusione da 1 (una) partita;
  - sospensione dell'accesso all'impianto sportivo per n. 3 (tre) / n. 6 (sei) partite. Qualora la sospensione non esaurisca i suoi effetti nel campionato in corso, sarà applicata per il residuo al campionato successivo anche in partite di competizioni sportive diverse dal campionato calcistico di Lega e coppe nazionali;
  - sospensione dell'accesso all'impianto sportivo per n. 1 (uno) Campionato. La sospensione va intesa per tutte le partite giocate nella stagione sportiva in cui viene disposta. Qualora nel campionato in cui è stata applicata residuo meno di 6 (sei) partite, la società si riterrà libera di sospendere l'accesso all'impianto sportivo per ulteriori 6 (sei) gare nel campionato successivo, anche in competizioni calcistiche diverse dal campionato di Lega;
  - sospensione dell'accesso all'impianto sportivo per n. 3 (tre) campionati. La sospensione si intende disposta anche per gare diverse dal campionato calcistico di Lega;
  - revoca. La revoca non può avere durata inferiore a 3 (tre) e superiori a 8 (otto) anni e può essere annullata o modificata qualora, anche per effetto di provvedimenti emessi da Autorità Giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'applicazione. La revoca investe l'anno solare e non le stagioni sportive. L'inibizione alla partecipazione si intende anche per gare diverse dal campionato calcistico di Lega e coppe nazionali.
2. La durata della misura sarà proporzionata alla gravità del fatto accaduto.

### Articolo 10

#### Minori

1. È possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.



- Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore è destinatario di un provvedimento inibitorio della Società Sportiva Foggia Calcio, può essere accompagnato da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

### **Articolo 11** **Rapporti con altri procedimenti**

- L'applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi.
- L'applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della società di agire in sede giudiziaria nei confronti dell'autore della violazione.

### **Articolo 12** **Parametri di valutazione**

- Costituiscono parametri di valutazione i seguenti fattori:
  - il dolo o la colpa della violazione, in relazione ad un'evidente premeditazione e/o spinta emozionale;
  - la tipologia di bene giuridico "aggredito";
  - il comportamento pregresso che sostanzialmente una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti;
  - il comportamento successivo che sostanzialmente un ravvedimento operoso, ovvero un'indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in danno della Società, ivi compresa l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera ravvedimento/pentimento da parte dell'interessato;
  - il ruolo tenuto dal soggetto, nella duplice possibile veste di istigatore, ovvero di mero compartecipe.

### **Articolo 13** **Irrogazione sanzione**

- Il richiamo, la sospensione e/o la revoca verranno disposte dal Responsabile della Sicurezza della società sportiva entro giorni 30 (trenta) dalla conoscenza del fatto e dall'individuazione dell'autore e comunicate per iscritto al trasgressore a mezzo posta raccomandata A.R. all'indirizzo di residenza fornito in sede di registrazione ed emissione del titolo di accesso, se previsto, o in sede di identificazione degli Organi competenti.
- Nell'atto dell'erogazione della sanzione sarà onere della società indicare la possibilità di fare revisione e/o imporre impugnazione indicandone i modi e le tempistiche.
- Il richiamo e la decisione di sospensione e/o revoca dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l'enunciazione in forma chiara e precisa, del fatto, nonché l'indicazione sommaria dei mezzi di prova; il richiamo avrà effetto immediato mentre la decisione di sospensione e/o revoca avranno effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato.
- L'utente sanzionato con l'esclusione dall'evento, sospensione e/o revoca dell'accesso all'impianto sportivo, non avrà diritto al rimborso del prezzo del biglietto o abbonamento.

### **Articolo 14** **Diritto di accesso agli atti**

- Il trasgressore entro 7 (sette) giorni dalla notificazione della decisione potrà fare richiesta di visionare gli atti e riceverne copia a proprie spese. La richiesta di accesso potrà inoltrarsi tramite raccomandata a/r o Pec alla sede della Società ovvero all'indirizzo mail Pec: foggia-calciosrl@pec.it

### **Articolo 15** **Impugnazione delle sanzioni**

- In caso di richiamo e di sospensione dall'accesso all'impianto sportivo per 3-6 partite, il trasgressore può chiedere la revisione della sanzione presentando memoria scritta e/o richiesta di audizione da inoltrarsi tramite raccomandata a/r o Pec all'indirizzo della Società entro 15 (quindici) giorni dalla notificazione.
- Nella richiesta di revisione il tifoso dovrà addurre le ragioni dettagliate della condotta in contestazione ed evidenziare gli eventuali errori di valutazione della Società.
- La decisione sul punto da parte della Società, che dovrà intervenire entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta di revisione, è inoppugnabile.
- Il trasgressore ha il diritto di chiedere di essere ascoltato. L'audizione si svolgerà presso la sede della Società alla presenza necessaria del Delegato alla Sicurezza e dello SLO e ne verrà redatto processo verbale in forma riassuntiva. Il trasgressore avrà diritto di farsi assistere da persona di sua fiducia.
- L'impugnazione sospende temporaneamente gli effetti della sanzione comminata

### **Articolo 16** **Impegno della Società**

- La Società si impegna a favorire la costruzione di un rapporto sereno e collaborativo con i propri sostenitori. A tal fine:
  - promuoverà atti e progetti per creare un rapporto costruttivo con i propri sostenitori attraverso ogni iniziativa, anche suggerite da questi ultimi, che possano contribuire al miglioramento della qualità dello spettacolo sportivo e alla divulgazione dei sani principi di competitività e festosità dell'evento;
  - supporterà i propri nelle iniziative che, nel rispetto delle normative in vigore, vogliono mettere in risalto i colori rossoneri;
  - assicurerà la presenza di propri rappresentanti (SLO) a supporto di coloro che si recano in trasferta per la soluzione di eventuali problemi dovessero verificarsi, sempre compatibilmente con le norme in vigore.

### **Articolo 17** **Pubblicità**

- Il presente Codice deve essere pubblicato, dal momento della sua adozione, sul sito web ufficiale della Società, nonché per estratto presso tutte le ricevitorie e i varchi di accesso degli impianti e centri sportivi ricollegabili alla Società.

### **Articolo 18** **Rinvio**

- Per quanto non previsto nel presente Codice di Comportamento del Tifoso si rimanda alla normativa vigente e al Codice Etico del FOGGIA CALCIO pubblicato sul sito della Società.

Foggia, 29 giugno 2018

*Il Commissario Giudiziale Dott. Nicola Giannetti*

*Delegato alla Sicurezza Avv. Claudio Formoso*

*p.c. Supporter Liaison Officer Domenico Cataneo*